n. 1565/2018 R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE III^ CIVILE

In persona dei Magistrati

Dott. Domenico PIOMBO	Presidente rel.est.
Dott. Massimo CROCI	Consigliere
Dott.ssa M. Paola VARANI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 28.03.2018

DA

[redacted] e [redacted] con il proc.dom. avv. [redacted]

APPELLANTI

CONTRO

[redacted] con il proc.dom. av[redacted]

APPELLATO

OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare – spese giudiziali.

CONCLUSIONI: Per gli APPELLANTI: come da foglio allegato al verbale dell'udienza del 15.01.2019. Per l'APPELLATO: come da comparsa di costituzione.

Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 537f8dda86b5997261174846bbbf0829
Firmato Da: PIOMBO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a49c33d9a614802c93f54ac80021 8d0

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. - Con sentenza n. 1497/2017, pubblicata in data 28.09.2017, il G.U. del Tribunale di Pavia, definitivamente decidendo sulle domande formulate con atto di citazione notificato il 15.12.2015 dai sig.ri [redacted] e [redacted] nei confronti del Condominio [redacted]" di [redacted] dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità o l'annullamento, per omessa rituale comunicazione ad essi attori della convocazione assembleare della delibera assunta dall'assemblea del predetto Condominio nella seduta del 12.03.2015, ha annullato l'impugnata delibera condominiale, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Il giudice di primo grado ha accolto l'impugnazione della delibera condominiale anzidetta, proposta dagli attori ai sensi dell'art. 1137 c.c., sulla base delle seguenti considerazioni (così sintetizzabili): a) che non poteva ritenersi sufficiente ad integrare l'assolvimento degli obblighi di convocazione a carico dell'amministratore l'avvenuta comunicazione del relativo avviso agli attori a mezzo di e-mail ordinaria (datata 18.02.1015), dal momento che *"il terzo comma dell'art. 66 disp.att. c.c. vigente e in vigore dal 18.06.2013 individua quattro distinte modalità di convocazione "posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano"*, avendo inteso il legislatore della riforma (della disciplina del condominio), ponendo fine alla regola della libertà delle forme precedentemente vigente in difetto di diversa previsione normativa, *"tipizzare le forme della comunicazione circoscrivendole a quelle che garantiscono una conoscibilità effettiva della convocazione stessa ai singoli condomini"*. Nella specie, peraltro, secondo il Tribunale, vi erano elementi per ritenere che gli avvisi di convocazione in questione, oltre che *"trasmessi con modalità* contra legem *e inidonea ad assicurare la conoscibilità"*, non fossero effettivamente pervenuti *"nella sfera di conoscibilità dei destinatari"*, atteso *che* l'indirizzo e-mail facente capo al Valsecchi ed a cui era

Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 537f8dda86b5997261174846bbbf0829
Firmato Da: PIOMBO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a49c33d9a614802c93f54ac80021 8d0

stata inviata la mail di convocazione era stato disattivato (circostanza non contestata, e confermata dai testi), mentre la e-mail trasmessa alla sig.ra [redacted] in data 18.02.2015 risultava incompleta, mancando l'allegato dell'ordine del giorno, ed inoltre era pacifico che l'amministratore condominiale non avesse mai ricevuto conferma alcuna della ricezione delle e-mail anzidette; b) che doveva ritenersi, altresì, pur volendo aderire all'orientamento seguìto da un a parte della giurisprudenza di legittimità secondo cui "*l'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio*" (cfr., tra le altre, Cass. 11214/2013), che nella specie tale interesse sussistesse in capo agli attori, essendovi all'ordine del giorno dell'assemblea argomenti quali "*l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo*", "*l'imbiancatura della scala di appartenenza dei singoli attori*" ed ulteriori tematiche (come "*l'installazione di allarme*") in relazione alle quali essi avrebbero avuto interesse a partecipare alla discussione.

Il giudice di primo grado ha, tuttavia, ritenuto di compensare integralmente tra le parti le spese di lite (escludendo, per analoghe ragioni, l'addebito al Condominio convenuto del costo della procedura di mediazione), in considerazione di due concorrenti ragioni: a) da un lato, la "*assoluta novità della materia trattata*", essendo stata fatta applicazione nel caso in esame della nuova disciplina in tema di convocazione delle assemblee di condominio, introdotta con la l. 220/2012 ed in vigore dal 18.06.2013; b) dall'altro, la "*presenza di contrasti giurisprudenziali circa aspetti dirimenti della materia*", inerenti al "*rilievo da attribuire ad eventuali irregolarità nella comunicazione*".

Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 537f8dda86b5997261174846bbbf0829
Firmato Da: PIOMBO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a49c33d9a614802c93f54ac800218d0

2. - Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello i sigg. [redacted] con atto di citazione notificato in data 28.03.2018, chiedendo che, in sua parziale riforma, vengano poste a carico del Condominio appellato del spese di lite del primo grado, nonché quelle sostenute da essi appellanti per l'avvio del procedimento di mediazione ed una somma pari al contributo unificato in favore dello Stato per mancata partecipazione senza giustificato motivo al relativo procedimento. Gli appellanti assumono la erroneità della compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, in violazione dell'art. 92 cpc nella formulazione più recente, non potendo nella specie ravvisarsi né la "*assoluta novità della questione trattata*" (non potendo essere considerata tale "*la questione della convocazione dell'assemblea condominiale..., avendo formato in passato oggetto di ampia disamina giurisprudenziale...*" ed avendo il nuovo testo dell'art. 66 disp.att. c.c. "*introdotto criteri più stringenti nel delineare le modalità di convocazione dell'assemblea stabilendo forme tassative di avviso ai condomini...*" proprio per "*prevenire contrasti interpretativi legati... alla liberta delle forme...*"), né la presenza dei difformi orientamenti giurisprudenziali in tema di irregolarità della comunicazione delle convocazioni assembleari cui ha fatto riferimento il primo giudice (e che però "*nella qui impugnata sentenza non vengono indicati...*").

Il Condominio appellato, costituitosi in giudizio, ha chiesto confermarsi la sentenza di primo grado, argomentatamente contestando la fondatezza dell'impugnazione *ex adverso* proposta.

All'udienza del 15.01.2019 la causa, precisate come in epigrafe le conclusioni, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (abbreviati a giorni 20+20) per il deposito delle comparte conclusionali e delle memorie di replica.

3. – L'appello in oggetto è infondato.

Deve infatti osservarsi:

Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 537f8dda86b5997261174846bbbf0829
Firmato Da: PIOMBO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a49c33d9a614802c93f54ac80021 8d0

- che, come evidenziato dal giudice di primo grado, nel motivare la propria decisione in punto regolazione delle spese di lite: a) nella specie "è *stata fatta applicazione della nuova normativa in materia di convocazione delle assemblee condominiali come introdotta con L. 11.12.2012 n. 220 e in vigore dal 18.06.2013: detta recente disciplina, innova profondamente il contenuto degli obblighi degli amministratori condominiali con riferimento alle modalità di convocazione dell'assemblea, caratterizzate nel previgente sistema dall'opposto principio di libertà delle forme ...*"; b) inoltre, "*vi sono orientamenti giurisprudenziali difformi circa il rilievo da attribuire ad eventuali irregolarità nella comunicazione*";

- che con sentenza n. 77 del 19.04.2018 la Corte costituzionale ha dichiarato la "*illegittimità costituzionale dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.*" (nel testo modificato dall'art. 13, 1° comma, d.l. 132/2014, conv. con modif. in l. 162/2014), "*nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni*", ulteriori rispetto a quelle specificamente previste dalla norma (ovvero alle ipotesi della "*soccombenza reciproca*", della "*assoluta novità della questione trattata*" e del "*mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti*");

- che, a giudizio di questa Corte, nel caso in esame il giudice di prime cure ha correttamente fatto applicazione del potere discrezionale (cfr., tra le altre: Cass. 24502/2017, Cass. 19613/2017, Cass. 8421/2017) di compensare tra le parti le spese del giudizio, attribuitogli dall'art. 92 c.p.c. nei limiti poc'anzi ricordati. Ed invero, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, appare condivisibile la valutazione del primo giudice circa la ricorrenza dell'ipotesi di "*assoluta novità della questione trattata*", giacché sulle nuove regole in tema di modalità di convocazione dell'assemblea condominiale, previste dall'art. 66 disp.att. c.c. nel testo introdotto dalla l. 220/2012 ed entrato in vigore il 18

Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 537f8dda86b5997261174846bbbf0829
Firmato Da: PIOMBO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a49c33d9a614802c93f54ac800218d0

giugno 2013, non si è – ancòra oggi -formato un orientamento univoco della giurisprudenza (l'unico precedente edito è costituito da Trib. Genova 23-10-2014, in *Arch. locazioni*, 2015, 314) e, per di più, almeno una parte dei commentatori (anche autorevoli) della legge di "riforma del condominio" (l'indicazione dei cui nominativi deve essere tuttavia omessa, ex art. 118, 3° comma, disp.att. c.p.c.) mostra di non concordare circa il carattere tassativo e vincolante delle modalità di comunicazione elencate dal 3° comma del citato art. 66 (il quale stabilisce che "*l'avviso di convocazione... deve essere comunicato... a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano...*"), prospettando la tesi che si tratti di "*mezzi che non possono reputarsi indicati in via esclusiva, ... con la conseguenza che deve credersi attuale la giurisprudenza che... reputa valido l'avviso in qualunque forma che abbia raggiunto l'obiettivo...*", ovvero (secondo altri Autori) che la elencazione normativa di tali mezzi possa essere stata "*più che altro dettata dalla volontà di attribuire all'avviso di convocazione il requisito della forma scritta ai soli fini probatori sul suo contenuto e non già del suo ricevimento da parte del destinatario*", come dimostrerebbe il fatto che "*anche le nuove forme indicate dal legislatore non assicurano di per sé il ricevimento dell'invito...*" (il che "*... non esclude*[rebbe]*... che possano essere utilizzati anche altri mezzi idonei a lasciare presuntivamente supporre la conoscenza della convocazione da parte di coloro che devono essere chiamati a partecipare all'assemblea...*"). Inoltre, il Tribunale ha correttamente tenuto conto, nella regolamentazione delle spese di lite, della oscillazione della giurisprudenza di legittimità (puntualmente richiamata) circa la necessità, per il condomino che impugna ex art. 1137 c.c. un delibera condominiale, di allegare e dimostrare un interesse non semplicemente astratto al suo annullamento (cfr., oltre a Cass. 11214/2013, anche Cass. 6128/17).

4. – L'appello proposto dai [redacted] deve essere, pertanto, respinto.

Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 537f8dda86b5997261174846bbbf0829
Firmato Da: PIOMBO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a49c33d9a614802c93f54ac800218d0

Le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 (tenendo conto, oltre al valore della controversia come indicato in sede di iscrizione a ruolo, della limitatezza e della non complessità delle questioni trattate, con conseguente diminuzione degli importi medi ex art. 4.1 del d.m., nonché della sostanziale assenza della fase di trattazione/istruttoria), seguono la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.1-*quater,* dpR n.115/2002, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo sull'appello proposto da [redacted] e [redacted] avverso la sentenza n. 1497/2017 resa tra le parti da Tribunale di Pavia in data 28.09.2017, così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali del grado, liquidate in € 2.000,00= (di cui € 550,00 per la fase di studio, € 450,00 per la fase introduttiva ed € 1.000,00 per la fase decisionale), oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'art.13, co.1-*quater,* dpR n.115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-*bis* dello stesso art.13.

Così deciso in Milano, il 4 marzo 2019

Il Presidente est.

dott. Domenico Piombo

Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 537f8dda86b5997261174846bbf0829
Firmato Da: PIOMBO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a49c33d9a614802c93f54ac800218d0